

CONVENZIONE QUADRO

PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER L'ACCESSO ALLA PROVA DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, DI CUI AL DECRETO MIUR 9 MAGGIO 2018 N. 58

TRA

L'università di Verona, di seguito "Università" con sede in Verona, via Via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona, codice fiscale 93009870234 rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Pierfrancesco Nocini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del

E

La Provincia Autonoma di Trento, di seguito "Provincia" con sede in Trento in piazza Dante n. 15 – 38122 Trento, codice fiscale 00337460224, rappresentata dall'Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, autorizzata alla stipula del presente atto con provvedimento della Giunta provinciale n. _____ - del _____

E

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento, di seguito "Ordine" con sede in Trento, via Zambra n. 16 - 38121 Trento, codice fiscale 80013290228 rappresentata dal Presidente, dott. Marco Ioppi, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento n. _____ - del _____;

PREMESSO CHE

- il Decreto 29.10.2001 n. 445 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) recante "Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo" prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001);
- l'Università, la Provincia e l'Ordine hanno in precedenza sottoscritto una convenzione per l'attivazione del tirocinio pratico valutativo parte integrante dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale previsto dal Decreto MIUR 29 ottobre 2000 n. 445;
- si rende necessario stipulare una nuova convenzione a seguito dell'entrata in vigore del decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo";
- il decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 prevede che:
 - il tirocinio è espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;
 - il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al "saper fare e al saper essere medico" che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;
 - il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;

- il mese nell'ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Università e l'Ordine competente per territorio;
 - il medico di Medicina Generale, di seguito "MMG", compila il libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" relativamente alla parte "Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI MEDICINA GENERALE" predisposto, indicando la frequenza del tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo il giudizio di idoneità;
- i requisiti dettati dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il MMG sono il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;
 - la Provincia ha legiferato in materia prevedendo al comma 4 dell'art. 4ter della Legge provinciale n. 4/1991 e s.m. che "I tutori nell'ambito della formazione specifica in medicina generale sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni che operano in uno studio professionale e sono titolari di un numero di assistiti in una misura almeno pari alla metà del massimo vigente, alla data di instaurazione del rapporto di tutoraggio";
 - i requisiti di cui al paragrafo precedente seppur riferiti all'attività di tutor nell'ambito del corso di formazione specifica in medicina generale sono da intendersi validi anche per i tutor del tirocinio pratico valutativo per l'accesso alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del predetto decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 e della nota MIUR del 9 ottobre 2019, prot. n. 31928;
 - a Trento vi è la Scuola di formazione specifica in medicina generale che la Provincia ha dato in gestione, a seguito di convenzione, all'Ordine di Trento che garantisce quindi l'organizzazione, l'attuazione e la gestione delle attività formative nel corso triennale di formazione specifica in medicina generale, la formazione e l'aggiornamento dei tutor e dei docenti e le iniziative formative afferenti alla medicina generale;
 - è interesse primario dell'Ordine, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della professione a garanzia della salute dei cittadini, attraverso la Scuola di formazione specifica in medicina generale, creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica;
 - la Provincia Autonoma di Trento, attraverso la presente convenzione, intende promuovere e garantire una formazione orientata anche alla conoscenza dell'attività ospedaliera e delle cure primarie attraverso le quali il Servizio Sanitario Provinciale eroga le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'Università, la Provincia e l'Ordine con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente il tirocinio pratico valutativo, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018 n. 58, presso le strutture dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, nonché presso gli studi dei Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSP aventi i requisiti previsti dal comma 3, art. 27 del D.Lgs. 368/99.

Art. 3 – Tirocinio svolto al di fuori delle strutture universitarie

La Provincia mette a disposizione le strutture sanitarie ospedaliere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed il relativo personale (dipendente e convenzionato), con le modalità previste dalla presente convenzione, al fine di garantire lo svolgimento del tirocinio agli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, quale prova pratica prevista dal Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 58.

Per quanto attiene ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale, l'attività di tutore valutatore di cui al suddetto D.M. rientra tra i compiti di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i. per la medicina generale; la partecipazione all'attività è volontaria e gratuita.

Il MMG rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

Art. 4 - Commissione

Per l'avvio, la gestione e il monitoraggio costante dei tirocini oggetto del presente Protocollo, l'Università, la Provincia e l'Ordine concordano di costituire una Commissione.

La Commissione è composta di 7 membri di cui:

- il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un docente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, designato dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, in rappresentanza dell'Università;
- il Presidente dell'Ordine o suo delegato;
- un consigliere dell'Ordine, designato dall'Ordine stesso;
- un Medico di Medicina Generale designato dall'Ordine;
- il direttore della Scuola di formazione di medicina generale o suo delegato;
- un dirigente medico designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS).

Al Presidente compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di un componente.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- effettua il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso i MMG per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e dei tirocinanti, in base ai dati raccolti;
- effettua il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso le strutture ospedaliere dell'APSS;
- definisce i seminari proposti dall'Ordine ai quali i tirocinanti dovranno partecipare per il perfezionamento della formazione;
- acquisisce i nominativi dei MMG comunicati periodicamente dall'Ordine, sentita la Scuola di formazione in medicina generale, che si renderanno disponibili per espletare il tirocinio, valutandone le caratteristiche salienti;
- propone i nominativi di MMG e di dirigenti medici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di possibile affidamento da parte dell'Università di incarichi di insegnamento in attività didattica frontale del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- redige un resoconto annuale dell'attività svolta.

Art. 5 – Reclutamento tutor – valutatori

La Commissione di cui all'art. 4 individua i tutori-valutatori e le strutture sanitarie aziendali presso cui si svolge il tirocinio pratico valutativo sulla base delle indicazioni fornite dall'Ordine e dall'APSS, in base al rispetto dei criteri di territorialità, ove possibile.

L'Ordine assegnerà ad ogni tutore un candidato, sulla base dell'elenco fornito dall'Università.

Il rapporto tutore-valutatore/tirocinante (candidato) è 1:1.

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio dei MMG, l'Ordine predispone un elenco di medici di medicina generale in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 4ter della Legge provinciale n. 4/1991 e s.m e quindi in convenzione con il servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni e operanti in uno studio professionale e titolari di un numero di assistiti in una misura almeno pari alla metà del massimo vigente, alla data di instaurazione del rapporto di tutoraggio. La stesura dell'elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i MMG iscritti all'Ordine. La stessa dovrà prevedere la possibilità di manifestare l'interesse da parte di ciascun MMG iscritto all'Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data costantemente pubblicità.

Nella domanda dovrà essere indicato il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- precedenti esperienze del campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa;
- assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all'elenco;
- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet);
- dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico;
- disponibilità di almeno 3 mesi per anno solare nell'attività tutoriale-valutativa.

I tutori-valutatori saranno informati sulla compilazione del libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" in tutte le sue parti, tramite corsi di formazioni organizzati congiuntamente tra Università e Ordine.

L'Ordine trasmette all'Università entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione il primo elenco di MMG e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni dell'elenco a seguito di nuovi inserimenti o cancellazione di MMG tutori-valutatori.

L'Ordine comunica all'Università gli abbinamenti tutore-valutatore/tirocinante.

Art. 6 – Compiti dell'Università

L'incarico di tutore-valutatore sarà conferito dall'Università con comunicazione scritta e firmata per accettazione dai singoli medici.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal MMG;
- impegno alla compilazione del libretto delle "abilità cliniche";
- impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e Responsabilità Civile del tirocinante.

Art. 7 - Assicurazione

L'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi e per gli infortuni connessi all'attività di formazione svolta dai tirocinanti presso le strutture presenti sul territorio provinciale.

Art. 8 – Compiti del tirocinante

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore ed alla Commissione di cui all'art. 4, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

Art. 9 – Valutazione in itinere

Il tutore-valutatore ha l'obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare "in itinere" eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

Art. 10 – Formazione continua ECM

Il tutore-valutatore, per l'attività di tutorato, potrà conseguire i crediti formativi ECM in applicazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti. n. 14/CSR di data 2 febbraio 2017 concernente "Formazione continua nel settore salute", recepito dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n..1977 del 12 ottobre 2018.

Secondo la nuova normativa per l'attività di tutoraggio è riconosciuto N. 1 credito ECM ogni 15 ore di attività e fa parte della formazione cosiddetta individuale.

Sarà cura dell'Ordine e dell'APSS, quali enti ospitanti, rilasciare l'attestato dell'attività di tutoraggio svolta dai professionisti tutori-valutatori con indicati il periodo e la durata del tirocinio, specificando il tipo di formazione del tirocinante (Laurea quinquennale – formazione pre-lauream per esame di stato) e le ore effettuate.

Sarà cura poi del singolo tutore-valutatore inserire i propri dati sul portale COGEAPS – sezione "Crediti individuali" – sottosezione "Inserisci crediti tutoraggio", allegando la predetta attestazione.

Art. 11 - Durata

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa comunicazione scritta tra le parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o tramite pec. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

Art. 12 - Trattamento dati personali e sensibili

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti

riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 13 – Definizione delle controversie

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente convenzione rinviando in caso di disaccordo alle determinazioni assunte congiuntamente dal Rettore e dal Presidente dell'Ordine.

Art. 14 – Formalizzazione della convenzione

La presente convenzione è stipulata in duplice esemplare ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente. Gli oneri di bollo sono assolti dalle parti contraenti, ciascuna per il rispettivo esemplare.

Art. 15 – Norma transitoria e finale

Ai sensi del decreto – legge 30 aprile 2019 n. 35 c.d. "Decreto Calabria" alle prove di esame di Stato relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. L'Università, la Provincia e l'Ordine garantiscono l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini secondo le modalità di cui alla previgente convenzione.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università di Verona

Provincia Autonoma di Trento

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia Autonoma di Trento

data